LEGGE ORGANICA SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI

Art. 16

Importazione degli estratti di carne, dei brodi condensati salati e delle minestre preparate

Gli estratti di carne, i brodi condensati, le minestre preparate e i condimenti per brodi e per minestre, sono ammessi all'importazione. Sulla intera quantita' di cloruro sodico, in essi contenuto, e' dovuto, pero', un diritto di monopolio in misura uguale al prezzo di vendita al pubblico del sale comune.

Versione in vigore dal 15 settembre 1937, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 14

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Estremi	Legge 21 gennaio 1929, n. 67
Parte	Prima — Monopolio del sale
Titolo	III — Deroghe al divieto di importazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1929

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-organica-sul-monopolio-dei-sali-e-dei-tabacchi/art-16-importazione-degli-estratti-di-carne-dei-brodi-condensati-salati-e/versione/14

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it